Civile Ord. Sez. 5 Num. 28430 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 04/11/2026

OGGETTO: Tassa auto 2003 - Parte completamente vittoriosa - Compensazione delle spese di lite.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Borghesi Alessandro e **Vergerio di Cesana Francesco**, difesi in proprio in quanto Avvocati, che hanno indicato recapito Pec;

- **ricorrenti** -

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione;

- **intimata** –

e nei confronti di

Fortuna Alfredo (Avvocato);

- **intimato** –

avverso

la sentenza n. 1432, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26.1.2022, e pubblicata il 24.3.2022;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad Alessandro Tontini provvedimento di preavviso di fermo, relativo al ritenuto mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2003. Scrivono gli odierni ricorrenti che il contribuente, difeso dagli Avvocati Alessandro Borghesi, Franceso Vergerio di Cesana e Alfredo Fortuna, otteneva in primo grado l'annullamento del preavviso, con decisione confermata dalla CTR del Lazio con pronuncia dep. 20.2.2019, n. 2538, divenuta definitiva. Il giudice dell'appello liquidava le spese di lite in favore del contribuente. Con successivo provvedimento di correzione di errore materiale la CTR disponeva la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La decisione era notificata, corredata del provvedimento di correzione di errore materiale, il 31.3.2021 all'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nei successivi 120 giorni, non provvedeva ad onorare il pagamento. Seguiva intimazione notificata il 23.9.2021, anche questa non onorata dall'ADER.

2. I difensori antistatari introducevano perciò, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, giudizio di ottemperanza. L'Incaricato per la riscossione si costituiva dichiarando che l'importo dovuto era stato corrisposto a mezzo assegno circolare. I ricorrenti contestavano però che il pagamento era intervenuto dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza e chiedevano comunque liquidarsi in loro favore le spese di lite. La CTR dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese di lite.

3. Gli Avvocati Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso, e criticano la compensazione delle spese di lite disposta dalla CTR nel giudizio di ottemperanza.

Ragioni della decisione

1. Con il loro motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., gli Avvocati contestano la violazione e falsa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del Dm n. 55 del 2014, e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha errato nella qualificazione dei fatti di causa e disposto un'ingiustificata compensazione delle spese di lite.

1.1. Scrive la CTR, la quale si esprime nel senso della cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il pagamento delle spese processuali in relazione al giudizio a monte, che "con riferimento alla richiesta di condanna alle spese del presente grado del giudizio, risulta che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a liquidare direttamente al ricorrente un assegno per l'importo delle spese di giudizio, assegno che peraltro veniva restituito con successiva richiesta di correzione della sentenza, volta ad evidenziare la qualifica di antistatario dei difensori del ricorrente. Un tentativo di bonifico dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2021 veniva rifiutato dal sistema.

In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio" (sent. CTR, p. 1 s.).

1.2. La motivazione della compensazione delle spese di lite fornita dal giudice dell'ottemperanza è, per vero, tanto sintetica da risultare presente solo formalmente.

Un primo elemento che la CTR evidenzia è che le spese di lite erano state liquidate direttamente al ricorrente mediante un assegno, che era stato però restituito perché le spese dovevano invece essere liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, il che risulta essere pacifico, e non lo erano state solo per un errore del giudice, non dei difensori, che non erano responsabili della vicenda.

Un secondo elemento sarebbe costituito da un tentativo di bonifico dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2021 che veniva rifiutato dal sistema. Invero il giudice del gravame neppure chiarisce a chi fosse indirizzato questo bonifico. Non solo, le stesse parole della CTR confermano che il pagamento delle spese di lite in favore dei difensori non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

era intervenuto, ed è per questo che hanno proposto ricorso in ottemperanza il 25.10.2021.

Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, non evidenzia quali siano le ragioni gravi ed eccezionali che giustificherebbero la compensazione delle spese di lite, essendovi una parte interamente vittoriosa, in base alla valutazione della soccombenza virtuale.

Si è infatti recentemente ribadito che nel processo tributario, la previsione in tema di compensazione delle spese processuali, di cui all'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015, si applica a tutti i processi pendenti alla data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione (1° gennaio 2016), in osservanza del principio *tempus regit actum*, non derogato da alcuna specifica norma transitoria, con la conseguenza che il giudice, ove intenda disporre la compensazione delle spese tra le parti, deve indicare espressamente le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano (Cass. sez. V, 3.6.2026, n. 17683).

Inoltre si è specificato che in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile *ratione temporis*, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell'Inps, aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento) (Cass. sez. L., 21.5.2024, n. 14036).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Il ricorso proposto dai difensori risulta in definitiva fondato e deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da **Borghesi Alessandro** e **Vergerio di Cesana Francesco**, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25.9.2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale